



622/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reclamo
fallimento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 20652/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 622
Rep. / C.I.
Ud. 11/11/2015
PU

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20652-2009 proposto da:

), elettivamente
domiciliati in ROMA, presso
l'avvocato

2015
1828

- ricorrenti -

contro

S.P.A., già TIME S.R.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA,

giusta procura in calce al
controricorso;

INDUSTRIES S.P.A. (c.f. 04804070961), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA,

giusta procura a margine del controricorso;

CURATELA DEL FALLIMENTO TREND DI ARTURO

E PIERPAOLO S.N.C. - ARTURO E)

PIERPAOLO, in persona del Curatore avv.)

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO 29, presso l'avvocato ()

), rappresentata e difesa

dall'avvocato (, giusta procura a

margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

contro

S.P.A., TOD'S S.P.A., VESTIMENTI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE;

- **intimate** -

avverso la sentenza n. 527/2008 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 19/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica




udienza del 11/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato B. DORIA che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente INDUSTRIES spa,
l'Avvocato G. ANGELONI che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.



Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata, depositata il 19.7.2008, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento della s.n.c.

"Trend" nonché dei soci illimitatamente responsabili Arturo e Pierpaolo, impugnata dai falliti.

Contro la sentenza di appello i predetti soci dichiarati falliti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.


Resistono con controricorso il curatore fallimentare intimato, nonché le società creditrici istanti s.p.a.

" già (Time s.r.l.) e s.p.a. "Industries", la quale ultima ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. i ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria.

2.- Osserva preliminarmente la Corte che l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente è fondata.

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall'art.1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i



vari gradi del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 24/05/2010).

Nella concreta fattispecie, dunque, il ricorso, proposto il 17.9.2009 contro la sentenza depositata il 19.7.2008, è tardivo.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascun controricorrente nella misura di euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 novembre 2015

Il consigliere estensore



Il Presidente

